

Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 (BUR n. 4/2003)

NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO (1)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità e destinatari.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità fissate in particolare dall'articolo 1, comma 5, dello Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale: (2)

a) promuove iniziative miranti a favorire e facilitare il rientro e l'inserimento nel territorio regionale:

- 1) dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
- 2) del coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza generazione dei soggetti di cui al punto 1);

b) interviene nei confronti della collettività veneta all'estero per garantire il mantenimento della identità veneta e migliorare la conoscenza della cultura di origine.

1 bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono realizzate direttamente o mediante la concessione di contributi ad amministrazioni pubbliche, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Nella concessione dei contributi ad organismi e associazioni senza scopo di lucro costituisce elemento di preferenza la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero quale finalità statutaria principale del soggetto richiedente il beneficio. (3)

2. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all'estero.

3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Art. 2 - Iniziative e interventi.

1. Le iniziative e gli interventi regionali (4) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono volti:

- a) ad agevolare e favorire il rientro e l'inserimento nel territorio regionale;
- b) omissis (5)
- c) a concorrere con le autonomie locali e funzionali nell'assistenza, qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) (6) stabiliscano la loro residenza nel Veneto.

2. Le iniziative regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono volte a:

- a) diffondere e valorizzare fra le comunità venete all'estero la cultura e l'identità veneta, avendo particolare riguardo allo sviluppo di interrelazioni sociali, culturali ed economiche tra la Regione del Veneto e le realtà venete all'estero, nonché allo sviluppo delle professionalità dei giovani all'estero;

- b) promuovere l'organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nel Veneto;
 - c) promuovere rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche, associazioni per facilitare una maggiore sensibilizzazione ai problemi dell'emigrazione e per agevolare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali;
 - d) fornire assistenza nei casi in cui si verificano all'estero particolari eventi socio-politici;
 - e) curare e sostenere la diffusione, fra le comunità dei veneti all'estero, delle relative pubblicazioni e del materiale audiovisivo e/o radiofonico;
 - f) prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo. (7)
3. La Regione effettua e sostiene, altresì, studi, indagini e ricerche relativi al fenomeno migratorio.

CAPO II - Interventi finalizzati al rientro e all'inserimento nel territorio regionale

Art. 3 - Sportelli informativi.

1. La Regione può promuovere (8) l'istituzione di sportelli informativi a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), volti a:

- a) omissis (9)
- b) garantire consulenza e assistenza nelle pratiche relative al rientro e all'inserimento degli stessi nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire gli sportelli informativi di cui al comma 1 e può affidarne la gestione alle amministrazioni provinciali, alle associazioni di cui all'[articolo 18](#), comma 2, lettera a), alle associazioni delle categorie economiche e ad altri enti e associazioni.

Art. 4 - Alloggio.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni, che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di attribuzione dei contributi e per garantire l'accesso alle fasce più deboli. (10)

2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici. (11)

3. L'abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l'unica di proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o l'unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione.

4. L'alloggio, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione del contributo, non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e del suo nucleo familiare, pena la revoca dello stesso. (12)

5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati effettuati anche nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; la realizzazione in tale periodo deve essere comprovata da idonea documentazione. (13)

6. Ai fini della liquidazione del contributo, la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1 deve essere prodotta, pena la decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di assegnazione del contributo medesimo. (14)

7. omissis (15)

8. omissis (16)

Art. 5 - Incentivazione di attività produttive.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche tramite gli enti locali, contributi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di due anni, che intendano avviare nel territorio regionale attività produttive in forma singola o cooperativistica.

2. Il contributo in conto capitale è concesso per investimenti finalizzati all'avvio dell'attività produttiva nella misura massima del trenta per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque entro i limiti massimi fissati nel programma annuale di cui all'[articolo 14](#), comma 2. Tale contributo non può essere cumulato con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie.

3. I destinatari dei contributi di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'attività di impresa.

4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono erogabili nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, (17) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Art. 6 - Inserimento scolastico.

omissis (18)

Art. 7 - Formazione e riqualificazione professionale.

omissis (19)

Art. 8 - Interventi socio-assistenziali. (20)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e da non più di tre, la Giunta regionale, in relazione a comprovate situazioni di particolare bisogno, può disporre il rimborso, anche parziale, delle seguenti tipologie di spese:

a) di viaggio, comprese le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli aventi diritto o che si riunisca agli stessi entro un periodo massimo di sei mesi;

b) di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, del mobilio e di attrezzature varie;

c) di prima sistemazione;

d) di trasporto delle salme dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'estero nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le situazioni di particolare bisogno e le modalità del rimborso delle spese di cui al comma 1.

CAPO III - Interventi a favore dei veneti nel mondo

Art. 9 - Iniziative e attività culturali.

1. La Regione favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e a tutelare fra le comunità venete nel mondo il valore della identità veneta e della patria di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con il Veneto con particolare riguardo a quelle intese al mantenimento del patrimonio linguistico. (21)

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate anche in concorso con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali e associazioni per l'emigrazione di cui all'[articolo 18](#).

Art. 9 bis - Iniziative e relazioni economico-sociali. (22)

1. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le relazioni economico-sociali con le realtà imprenditoriali venete all'estero, anche in collaborazione con le associazioni, i comitati e le federazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettere a) e c).

2. La Regione favorisce altresì rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche e associazioni, al fine di sviluppare produttive relazioni sociali, culturali ed economiche.

Art. 10 - Informazione.

1. La Regione provvede:

- a) all'informazione sulle proprie attività legislative e amministrative, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto e su quanto sia di interesse per i veneti nel mondo, compreso l'utilizzo dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- b) alla diffusione, tra le comunità dei veneti nel mondo, di quotidiani, di pubblicazioni e di materiale audiovisivo e radiofonico e di quanto risulti utile per rinsaldare e per sviluppare i rapporti culturali ed economici con la terra di origine;
- c) a promuovere l'informazione di ritorno da parte delle comunità venete all'estero;
- c bis) allo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e di informazione. (23)

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può sostenere iniziative promosse da enti e associazioni.

Art. 11 - Formazione e aggiornamento culturale. (24)

1. La Regione promuove iniziative per la formazione, la riqualificazione professionale e l'aggiornamento culturale a favore dei seguenti soggetti che intendano mantenere la propria residenza all'estero:

- a) i cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;
- b) il coniuge superstite e i discendenti fino alla quinta generazione dei soggetti di cui alla lettera a).

Art. 12 - Soggiorni, scambi e turismo sociale.

1. La Regione promuove a favore dei soggetti di cui all'articolo 11:

- a) l'organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nella Regione;
 - b) iniziative di scambio culturale, da realizzarsi in Veneto e nei paesi dove operano le collettività venete. (25)
2. omissis (26)

Art. 13 - Interventi in caso di situazioni particolari.

1. La Giunta regionale, nel caso si verificano all'estero calamità naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, può stipulare accordi con il Governo interessato che prevedano prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei soggetti di cui all'articolo 11 (27) ivi residenti, sentita la competente commissione consiliare.

CAPO IV - Disposizioni comuni

Art. 14 - Piano triennale e programma annuale degli interventi. (28)

1. La Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli interventi da perseguire nel triennio successivo contenente gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e trasmette, contestualmente, la relazione sull'attività svolta nel triennio precedente. Nelle more dell'approvazione del piano triennale, la Giunta regionale è autorizzata alla programmazione di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi dell'ultimo piano triennale approvato.

2. La Giunta regionale, entro il mese di marzo e comunque ad intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale (29), approva il programma annuale degli interventi stabilendo criteri e modalità per l'attuazione delle singole iniziative.

Art. 15 - Conferenza d'area.

1. Allo scopo di garantire un proficuo collegamento con i veneti delle diverse aree geografiche e per assicurare una più estesa partecipazione, la Giunta regionale può promuovere conferenze d'area all'estero, alle quali partecipano il Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato, i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 11 (30) residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni, culturali ed economiche, operanti in Italia e nell'area geografica prescelta.

2. La Giunta regionale, in sede di approvazione del programma annuale, individua l'area geografica, definisce le modalità di organizzazione delle conferenze d'area, ivi compresi i rimborsi dei viaggi e i costi per l'ospitalità dei partecipanti.

Art. 16 - Consulta dei veneti nel mondo.

1. È istituita la Consulta dei veneti nel mondo di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato.

3. La Consulta è composta:

- a) dal Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato;
- b) da un rappresentante per ciascun comitato o federazione all'estero, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);
- c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), dalle stesse designato; (31)

- d) da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) del Veneto; (32)
 - e) da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;
 - f) da un rappresentante designato dalle Università del Veneto;
 - g) omissis (33)
 - g bis) da un rappresentante dei giovani veneti od oriundi veneti entro la quinta generazione e di età compresa fra i diciotto e i trentanove anni, designato in sede del Meeting annuale di cui all'articolo 16 bis. (34)
4. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno preferibilmente in una località del Veneto da definirsi, di volta in volta, nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 14 (35) e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale di cui all'articolo 14. (36)
5. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione degli organismi interessati, e restano in carica fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta regionale; qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, se ne prescinde.
6. La Consulta, nella prima riunione, elegge al proprio interno un Vicepresidente scelto tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 3. (37)
7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura amministrativa regionale competente nella materia, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'attività della Consulta, nonché al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti di cui al comma 3, (38) qualora non sia già previsto il rimborso da parte dell'ente di appartenenza.

Art. 16 bis - Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero. (39)

1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l'importanza assunti dai giovani nell'ambito dell'associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell'identità veneta all'estero, promuove la componente giovanile dell'associazionismo di settore operante in Veneto e all'estero, attraverso l'organizzazione del "Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero", di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge annualmente in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all'articolo 16.
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la quinta generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell'associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro regionale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.

Art. 17 - Riconoscimento a cittadini di origine veneta. (40)

1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, riconoscimenti agli emigrati veneti che con la loro attività abbiano onorato il Veneto nel mondo.

Art. 18 - Associazionismo.

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale dell'associazionismo operante nel Veneto e all'estero a favore dei veneti nel mondo e ne valorizza e sostiene l'attività (41) al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità veneta.

2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:

- a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo; (42)
- b) dei circoli aventi sedi all'estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo; (43)
- c) dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato. (44)

2 bis. Presso la Giunta regionale è altresì istituito un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta. (45)

2 ter. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le modalità e la documentazione necessaria ai fini della iscrizione delle aggregazioni nell'elenco di cui al comma 2 bis. (46)

3. Le associazioni, i circoli e i comitati o le federazioni all'estero già iscritti nei registri regionali ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel mondo" e successive modificazioni, sono iscritti di diritto nei registri previsti al comma 2.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri regionali per le iniziative di cui alla presente legge.

4 bis. La Giunta regionale può concedere alle associazioni, ai comitati e alle federazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, contributi annuali per le spese di funzionamento dagli stessi sostenute in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate. (47)

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 19- Abrogazioni e norme transitorie.

1. Sono abrogate la legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel mondo" e le seguenti leggi e disposizioni regionali di modificazione: [articolo 27](#), comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29; [articolo 44](#) della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7; legge regionale 9 agosto 1999, n. 30; [articolo 19](#) della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5; [articolo 20](#) della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27.

2. Ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 e successive modificazioni.

3. Fino all'insediamento della Consulta di cui all'articolo 16, e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato permanente per i veneti nel mondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 e successive modificazioni, rimane insediato e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge alla Consulta.

Art. 20 - Norma finanziaria.

1. Alle spese di natura corrente indotte dall'attuazione della presente legge si fa fronte come segue:

a) per euro 1.000.000,00 relativi alle iniziative di informazione, istruzione e culturali, ai sensi degli articoli 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 15, 16 e 17, con lo stanziamento dell'u.p.b. U0170 "Iniziativa per gli emigrati veneti" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004;

b) per euro 1.000.000,00 relativi agli interventi socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 8, con lo stanziamento dell'u.p.b. U0165 "Interventi di contrasto alle situazioni di emergenza sociale" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004.

2. Alle spese d'investimento indotte dall'attuazione della presente legge si fa fronte come segue:

a) per euro 2.500.000,00 relativi alle iniziative di edilizia residenziale, ai sensi dell'articolo 4, con lo stanziamento dell'u.p.b. U0081 "Interventi nel campo delle abitazioni per i veneti rimpatriati" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004, incrementato mediante riduzione, di pari importo, dei fondi previsti nell'u.p.b. U0080 "Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica", iscritta nel medesimo stato di previsione della spesa;

b) per l'incentivazione di attività produttive, ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito delle u.p.b. di competenza per i settori interessati, di cui alle funzioni obiettivo F0006 "Agricoltura e sviluppo rurale", F0007 "Sviluppo del sistema produttivo e delle PMI", F0010 "Commercio" e F0011 "Turismo", iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004, mediante riserva di quota parte dei fondi stanziati per le leggi regionali di settore.

3. Per gli esercizi successivi, alle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'[articolo 2](#) della legge (48) regionale 29 novembre 2001, n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione".

(1) Con sentenza n. 387/2005 (G.U. 1^a serie speciale n. 42/2005) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 sollevata in riferimento all'art. 117 comma secondo lettera a) e nono comma riconoscendo che le regioni, nelle materie di propria competenza, possono stipulare oltre che intese con enti omologhi esteri, anche veri e propri accordi con gli Stati, nei casi e nelle forme determinate da leggi statali. La legge era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 27/2003 (G.U. 1^a serie speciale n. 18/2003).

(2) Alinea così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.

-
- (3) Comma inserito da comma 2 art. 1 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (4) Alinea modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10, che ha soppresso le parole “destinati ai soggetti”.
- (5) Lettera abrogata da comma 2 art. 2 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (6) Lettera così modificata da comma 3 art. 2 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10, che ha sostituito le parole “gli stessi” con le parole “i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)”.
- (7) Comma così sostituito da comma 4 art. 2 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (8) Alinea così modificato da comma 1 art. 3 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10, che ha sostituito la parola “promuove” con le parole “può promuovere”.
- (9) Lettera abrogata da comma 2 art. 3 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (10) Comma così sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (11) Comma così sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- (12) Comma così sostituito da comma 2 art. 4 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (13) Comma così sostituito da comma 3 art. 4 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (14) Comma così sostituito da comma 4 art. 4 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (15) Comma abrogato da comma 5 art. 4 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (16) Comma abrogato da comma 6 art. 4 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (17) Comma così modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che ha sostituito le parole “n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10” con le parole “n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,”.
- (18) Articolo abrogato da comma 1 art. 6 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (19) Articolo abrogato da comma 1 art. 7 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (20) Articolo così sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (21) Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che ha aggiunto alla fine le parole “con particolare riguardo a quelle intese al mantenimento del patrimonio linguistico.”.
- (22) Articolo inserito da comma 1 art. 10 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (23) Lettera aggiunta da comma 1 art. 11 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (24) Articolo così sostituito da comma 1 art. 12 legge regionale 7 giugno 2013, n.10.
- (25) Comma così sostituito da comma 1 art. 13 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (26) Comma abrogato da comma 2 art. 13 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (27) Comma così modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che ha sostituito le parole “di cui all’articolo 1, comma 1” con le parole “di cui all’articolo 11”.
- (28) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge regionale 12 settembre 2017, n. 30, recante “Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto” i comuni iscritti nel Registro collaborano nella realizzazione degli obiettivi e delle iniziative regionali di cui alla presente legge regionale ed in particolare partecipano alla formazione del Piano triennale e al programma annuale degli interventi.
- (29) Comma modificato da comma 1 art. 63 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che dopo le parole: “entro il mese di marzo” ha aggiunto le seguenti: “e comunque ad intervenuta approvazione del bilancio finanziario gestionale”

-
- (30) Comma così modificato da comma 1 art. 15 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che ha sostituito le parole “di cui all’articolo 1, comma 1” con le parole “di cui all’articolo 11”.
- (31) Lettera così sostituita da comma 1 art. 16 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (32) Lettera così sostituita da comma 2 art. 16 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (33) Lettera abrogata da comma 3 art. 16 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (34) Lettera aggiunta da comma 4 art. 16 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (35) Comma così modificato da comma 5 art. 16 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che ha inserito dopo le parole “almeno una volta all’anno” le parole “preferibilmente in una località del Veneto da definirsi, di volta in volta, nell’ambito del programma annuale di cui all’articolo 14”.
- (36) Comma così sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- (37) Comma così modificato da comma 6 art. 16 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che ha sostituito le parole “comma 2” con le parole “comma 3”.
- (38) Comma così modificato da comma 7 art. 16 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che ha sostituito le parole “alle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti” con le parole “al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti di cui al comma 3,”.
- (39) Articolo inserito da comma 1 art. 17 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10. Tale norma per l’anno 2013, va coordinata con quanto disposto dall’art. 16 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” che detta in materia analoghe disposizioni.
- (40) Articolo così sostituito da comma 1 art. 18 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (41) Comma così modificato da comma 1 art. 19 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 che ha sostituito le parole “La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 residenti all’estero o nel Veneto” con le parole “La Regione riconosce il ruolo fondamentale dell’associazionismo operante nel Veneto e all’estero a favore dei veneti nel mondo e ne valorizza e sostiene l’attività”.
- (42) Lettera così sostituita da comma 2 art. 19 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (43) Lettera così sostituita da comma 3 art. 19 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10. Ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 “Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni” la disposizione contenuta in questa lettera si applica anche ai circoli già iscritti, alla data del 26/06/2013, al registro regionale secondo le previgenti disposizioni contenute nell’art. 18, comma 2, lett. b) che stabiliva l’iscrizione al registro dei circoli dei soggetti di cui all’articolo 1 aventi sedi all’estero che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno tre anni. In precedenza lettera modificata da comma 1 art. 8 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 e prima ancora modificata da art. 18 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7.
- (44) Lettera così sostituita da comma 4 art. 19 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10, in precedenza modificata da comma 2 art. 8 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21, già modificata da art. 18 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 che ha abrogato l’espressione “che svolgano attività da almeno tre anni”.
- (45) Comma inserito da comma 5 art. 19 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.
- (46) Comma inserito da comma 5 art. 19 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10.

(47) Comma così sostituito da comma 6 art. 19 legge regionale 7 giugno 2013, n. 10, in precedenza aggiunto da comma 2 art. 8 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.

(48) Nel testo approvato dal Consiglio regionale per mero errore materiale è stata omessa la parola “legge”.